

XXIX^a TORNATA**SABATO 15 GIUGNO 1929 - Anno VII****Presidenza del Vice Presidente BONIN LONGARE****INDICE**

Congedi Pag. 763

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di Sanità » . . . 765

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'articolo 33 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'articolo 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica » . . . 765

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello » 765

« Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo » 765

« Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » . 766

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente l'abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra » 766

« Disciplina dell'esposizione delle bandiere estere » 767

« Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno » 767

(Discussione di):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1929 al 30 giugno 1930 » 770

BIANCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. 779

GREPPI, relatore. 781

MARAGLIANO. 770

MARCHIAFAVA. 777

(Presentazione di). 764, 769

Relazioni (Presentazione di). 764, 777

Uffici (Riunione degli) 764

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di). . . 797

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle finanze e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'interno, le comunicazioni, l'istruzione e le finanze.

BISCARETTI ROBERTO, segretario. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberici per giorni 5; Albini per giorni 10; Appiani per giorni 15; Bombig per giorni 8; Bonardi per giorni 6; Conci per giorni 4; Contarini per giorni 8; Dallolio Alberto per giorni 10; Di Frassineto per giorni 1; D'Ovidio per giorni 10; Fara per giorni 1; Ginori Conti per giorni 8; Guidi di Volterra per giorni 1; Menozzi per giorni 5; Messedaglia per giorni 10; Niccolini

Pietro per giorni 10; Odero per giorni 10; Poggi Tito per giorni 4; Rossi Giovanni per giorni 10; Sarrocchi per giorni 3; Sitta per giorni 5; Tiscornia per giorni 10; Treccani per giorni 2; Vanzo per giorni 3; Venzi per giorni 4; Visconti per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che lunedì alle ore 15,30 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dei disegni di legge trasmessi alla Presidenza dal Presidente della Camera dei deputati.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiari con vincolo di mutui stipulati a saggio d'interesse diverso da quello delle cartelle;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820 concernente l'ammissione di nuove merci a beneficio della temporanea importazione;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà a favore dell'Istituto Romano di San Michele del fabbricato in Roma via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino ».

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito gli onorevoli senatori Conti, Bazan, Ancona a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CONTI, A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia ».

BAZAN. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Creazione di un nuovo ente denominato Ospedale e Sanatorio « Benito Mussolini », con sede in Ragusa ».

ANCONA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Conti, Bazan e Ancona della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930;

Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. A nome del ministro degli interni e Capo del Governo ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze e all'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di Sanità » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di Sanità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di dar lettura dell'articolo unico.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'art. 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'art. 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della

Regia aeronautica, e l'art. 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizione per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione a cura diretta dello Stato dell'acquedotto di Ravello.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni dei beni di demanio pubblico marittimo » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'art. 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di Demanio pubblico marittimo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

L'art. 159 del Codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, Serie 2ª, è modificato come segue:

Art. 159. — È vietato di occupare beni di demanio marittimo o di farvi comunque innovazioni, senza averne ottenuto autorizzazione dall'Amministrazione della Marina mercantile nelle forme di legge.

Se alcuno trasgredisca a tale divieto, l'autorità marittima, salva l'azione penale, gli ingiungerà di rimuovere l'innovazione e di sgombrare il bene demaniale, quando fosse stato occupato, entro il termine che sarà da essa stabilito.

In caso di inadempimento, l'autorità marittima potrà procedere di ufficio alla esecuzione della ingiunzione, a spese del trasgressore, valendosi, quando sia necessario, dell'assistenza del competente Ufficio del Genio Civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, numero 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'art. 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini, di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

All'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è *sostituito il seguente:*

« All'articolo 647 del primo dei regolamenti suddetti e all'articolo 232 del secondo è *costituito il seguente:*

« Ogni qualvolta la Commissione d'inchiesta abbia espresso il parere che il sinistro sia avvenuto per dolo, colpa, negligenza, imperizia, inosservanza di regolamenti, ordini o discipline da parte di persone dell'equipaggio, dette persone sono sospese dal grado e dall'esercizio della navigazione in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, sempre che si riscontrino nel fatto elementi di imputabilità:

« a) per qualsiasi delitto previsto dal Codice penale, dal Codice per la marina mercantile del Regno, dal Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica, da leggi speciali;

« b) ovvero per alcuno dei reati previsti dagli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 367, 368, 370, 372, 390 lettera a), 392, 404, 405, 406, 424 del Codice per la marina mercantile del Regno;

« c) ovvero per alcuno dei reati previsti dagli articoli 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 359, 360, 362, 364, 382 lettera a), 384, 396, 397, 398, 409 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente la abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente l'abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922,

n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente l'abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143 e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159 e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della esposizione delle bandiere estere » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della esposizione delle bandiere estere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 131).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati è ammessa soltanto:

a) sugli edifici che godono della immunità riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

b) in occasione di visite di Sovrani esteri o di loro delegati;

c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali.

(Approvato).

Art. 2.

Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce l'obbligo di esporre insieme alle bandiere estere la bandiera nazionale e che fissa per questa sempre il posto di onore, a destra, o in mezzo se le bandiere sono più di una.

(Approvato).

Art. 3.

In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da lire 1000 a 3000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una zona industriale e portuale nel Comune di Livorno » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che entro il 31 dicembre 1939, sorgeranno entro il perimetro della zona industriale e portuale del Comune di Livorno, in appresso descritta, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine degli stabilimenti industriali già esistenti, nel perimetro della zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli, e limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'articolo 11 della legge medesima.

Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente, sono estese, nei limiti di tempo sovra indicati, anche alle opere ed impianti portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La zona industriale e portuale, indicata nel precedente articolo, è quella che risulta delimitata nella planimetria, allegata alla presente legge, secondo il tracciato della linea A, B, C, D, F, compresa fra le seguenti delimitazioni:

Ovest: limite della zona franca, imbocco del canale di accesso al nuovo porto spiaggia marittima fino alla foce del Calambrone;

Nord: sponda destra del Canale dei Navicelli fino al ponte della ferrovia Pisa-Livorno;

Est: limite ferroviario a monte della ferrovia Pisa-Bivio-Calambrone-Livorno Centrale fino al ponte di detta ferrovia sul torrente Ugione, sponda destra del detto torrente, fino alla confluenza con il Rio Cignolo-sponda sinistra del Rio Cignolo fino alla via del Camposanto lato nord di detta via;

Sud: lato nord di via del Camposanto fino all'incontro del prolungamento di detto allineamento con il limite del terreno ferroviario del piazzale della Stazione S. Marco, attraversata ad angolo retto sull'asse di detto piazzale — limite ovest del terreno ferroviario lungo la linea Livorno-S. Marco-Livorno Marittima fino all'incontro di detto limite con il limite della zona franca.

(Approvato).

Art. 3.

Alle espropriazioni di aree, di edifici e di altri beni privati compresi nella zona industriale portuale del precedente articolo, sarà provveduto analogamente a quanto è stabilito per la costituzione dei porti franchi, giusta l'articolo 5 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395.

Per le aree, oggetto della convenzione intervenuta fra lo Stato e la S. I. C. A. M. (art. 19 della convenzione 23 novembre 1923, approvata con Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249) ed atto suppletivo 16 marzo 1928 e che non risultassero vendute dalla S.I.C.A.M. fino al giorno 16 dicembre 1933, il Comune di Livorno od altro ente dal Comune espressamente delegato, potrà provvedere all'acquisto delle aree stesse, fino al detto giorno ed alle condizioni e prezzi indicati nell'articolo 19 della convenzione del 1923 con le modalità della convenzione suppletiva 16 marzo 1928.

Se il Comune di Livorno o l'ente delegato non eserciterà tale prelazione entro il detto termine, i maggiori prezzi di vendita per ciascun appezzamento da parte della S.I.C.A.M. o di altro ente in sua rappresentanza, in confronto del prezzo base indicato nell'articolo 19 della convenzione del 1923, saranno attribuiti per metà al Comune di Livorno, che dovrà impiegarli in opere pubbliche di sistemazione e miglioramento della zona industriale.

Per i terreni demaniali, compresi nella zona industriale, saranno adottati opportuni accordi fra il Demanio e gli enti ed amministrazioni interessati.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello delle comunicazioni è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone, di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto Industriale di Livorno, costituita con atto notario Conti 15 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928 e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il Comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio di Livorno.

Lo stesso Ministero delle finanze, di concerto con quelli delle comunicazioni e dei lavori pubblici, è autorizzato a concedere alla predetta Società, in quanto rispondente alle condizioni di cui al comma precedente, la esecuzione delle opere, impianti e servizi ancora da effettuarsi nella zona industriale e portuale di cui alla presente legge.

La stessa Società Porto Industriale di Livorno è esente fino al 31 dicembre 1944 dalla imposta sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile, per gli impianti ed i servizi da essa eseguiti ed esercitati, inerenti alla zona industriale, nonchè per i redditi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere, impianti e servizi medesimi.

(Approvato).

Art. 5.

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge fino al 31 dicembre 1944, la Società Porto Industriale di Livorno, sempre in quanto abbia adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 4, è esente dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali per tutte le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione della Società predetta, ed al suo esercizio, in quanto sia rivolto alla costruzione ed alla gestione della zona industriale e portuale.

La decisione sulle eventuali contestazioni, derivanti dall'applicazione del presente articolo, è riservata all'esclusiva competenza del ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 6.

I benefici tributari indicati nell'articolo 1 sono applicabili anche agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e relativi ampliamenti e trasformazioni, che sono sorti nella zona industriale delimitata al precedente articolo 2, dopo la pubblicazione del decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 dicembre 1921, n. 307).

Per le imposte dirette, però, il periodo di dieci anni, per gli stabilimenti indicati nel pre-

cedente comma, decorrerà dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le disposizioni dei due precedenti comma non concernono, ad ogni modo, le opere e gli impianti portuali, di cui nel detto decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1834, posto che alle opere ed impianti stessi doveva provvedere unicamente l'ente portuale di Livorno, istituito con decreto-legge 26 gennaio 1919, n. 85, e soppresso con decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 40.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato ad emanare i provvedimenti, eventualmente necessari per l'esecuzione della presente legge, che non importino oneri finanziari per lo Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: «Trattamento economico degli atti da prodursi agli Uffici del Pubblico Registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il Pubblico Registro automobilistico con quelle di altre leggi».

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Anche a nome del Capo del Governo, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: «Ordinamento della Milizia portuaria».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli ministri delle finanze e delle comunicazioni, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 125).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, parlo dei servizi di sanità del Regno. Dopo che il Capo del Governo ha solennemente affermato che questi servizi devono occupare uno fra i primi posti nell'azienda dello Stato e nei compiti del Governo, non solo è opportuno, ma pure anco doveroso, passare in rassegna quanto è stato fatto peralcuni fra i punti più importanti. Così il Paese potrà conoscere quali siano le cure che il Regime ha dato a tutto ciò che interessa la salute e la forza della stirpe.

In questi servizi il primo posto oggi spetta alla lotta antitubercolare. Malgrado affermazioni ottimiste e le illusioni che ne sono derivate, finora, onorevoli colleghi, la tubercolosi spegne 60.000 vite all'anno in Italia e si possono calcolare a 180.000 gli ammalati di tubercolosi che si hanno ogni anno. Quindi la tubercolosi disgraziatamente non è diminuita e quindi sempre più interessante è l'occuparsi di essa. E se ne è occupato attivamente il Governo il quale, constatando che fino a ieri non si combatteva la lotta antitubercolare che con sforzi isolati a modo di guerriglia, ha preso nelle sue mani le redini della lotta, l'ha dichiarata e l'ha affermata funzione statale. Prendendo le redini della lotta, il Capo del Governo si è occupato di creare anzitutto un fronte unico contro di essa ed ha riunito l'azione di tre unità combattenti, — creazioni tutte del Regime Fascista, — i Consorzi antitubercolari, l'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l'Ente per la protezione dell'infanzia e della maternità. E queste tre unità di combat-

timento, si trovano fiancheggiate dalla Federazione Fascista per la lotta antitubercolare, dalla Croce Rossa, dall'Opera degli invalidi di guerra (presieduta dal nostro illustre collega on. Lustig) e da tutte le meravigliose creazioni fasciste create per l'educazione e per l'istruzione dei cittadini: tutte coordinate al medesimo intento.

Così fu costituito con una organizzazione seria e severa un saldo fronte unico per la battaglia.

I punti strategici della lotta, che consistono nella prevenzione e nell'assistenza restano, omai così definitivamente fissati e attribuiti. L'opera di profilassi spetta ai Consorzi antitubercolari, l'assistenza all'Ente della Assicurazione; mentre ambedue le istituzioni si compenetrano indirizzate alle medesime alte finalità, per raggiungere gli scopi che ci prefiggiamo.

I Consorzi esistevano sì da qualche anno, ma, tranne poche eccezioni, esistevano sulla carta. La legge del 1927, promulgata dal Governo Fascista, li ha fascisticamente ricostituiti, e oggi possiamo già vedere che questa istituzione, che ha i suoi organi bene organizzati in ogni provincia del Regno, ha reso e rende grandi servigi per la lotta e molti altri ne promette.

Rende sì grandi servigi, ma è necessario bene insistere affinché i consorzi tengano ben conto di tutte le istituzioni già, pur sorte per iniziativa privata, che hanno la forza e la capacità di collaborare allo scopo nobilissimo, non tendano ad assorbirle, come si è tentato e si tenta in alcune provincie.

In parecchie provincie, i Consorzi poi hanno la tendenza a troppo burocratizzare la loro azione, ed a creare impieghi retribuiti con stipendi i quali non solo raggiungono ma talvolta superano, quelli dei capi servizi dei Ministeri e dello stesso direttore generale della sanità. Il Governo si è già giustamente preoccupato di questa situazione e l'onorevole sottosegretario agli interni — Sua Eccellenza Bianchi — opportunamente in una sua circolare ha richiamato l'attenzione precisa dei prefetti sopra questi inconvenienti. Non pare però che fino ad ora le raccomandazioni fatte dal Governo siano state convenientemente accolte. Si dimentica troppo facilmente che se occorre qualche funzionario tecnico, deve essere fun-

zionario di ordine, non di concetto, perchè il Comitato esecutivo ha nel suo seno elementi tecnici direttivi ed accanto al Presidente amministrativo un vicepresidente nominato dal Consiglio sanitario provinciale.

L'assicurazione obbligatoria ha oggi creata una situazione nuova e salda per la lotta.

Quando l'assicurazione obbligatoria è stata istituita, era sorta, non si può nascondere, una certa diffidenza verso di essa. Si temeva che l'Ente assicuratore fosse nella sua azione dominato dalle tendenze industriali proprie di ogni ufficio e di ogni ente assicurativo. Bastarono pochi mesi per dissipare completamente queste diffidenze, e l'ente per l'assicurazione obbligatoria è oggi divenuto un elemento prezioso, può dirsi basilare, per la lotta contro la tubercolosi. E noi vediamo già che a poca distanza dalla sua creazione, ha già formulato — è questo è un punto, onorevoli colleghi, che merita di essere particolarmente considerato — ha formulato, il programma completo degli Istituti necessari alla assistenza. Questi Istituti consisteranno in ogni provincia in un'ospedale creato presso il capoluogo, destinati alla cura sanatoriale e con essa e per essa al recupero possibile degli ammalati. Un secondo gruppo poi di mezzi assistenziali consisterà nella organizzazione di villaggi sanatoriali da crearsi alla montagna o al mare nelle regioni le più opportune.

È necessario commentare un istante questo programma. Anzitutto è degna di rilievo l'abolizione completa di quella denominazione di *tubercolosario*, ma anche del fatto che si connette al tubercolosario. Il cosiddetto *tubercolosario* è in sostanza un magazzino di ammalati, destinati all'esito irrimediabilmente fatale, che ha sul suo fronte scritto: « lasciate ogni speranza o voi che entrate ». Così coloro i quali è desiderabile siano ricoverati per essere curati e per impedire che contaminino l'ambiente sociale, si arrestano spaventati innanzi a questi asili paurosi e non vogliono entrarvi. Oggi invece dinnanzi a questa forma adottata dall'Ente assistenziale non si avranno magazzini paurosi di infermi, ma ospedali sanatori, i quali non segneranno più l'abbandono d'ogni speranza, ma saranno case nelle quali si entrerà per uscire o migliorati od anche guariti come succede per ogni ospedale.

Così nascerà la fede nella cura ed i pazienti affluiranno negli ospedali, con loro vantaggio, con utile per la società, che vedrà ricuperate vite al lavoro ed alla produzione e d'altra parte ridotto il numero dei seminatori del germe.

Ma qui nasce un'altra obiezione, una di quelle obiezioni che disgraziatamente l'ignoranza rende possibile! Ospedali per tubercolosi presso i capiluoghi di provincia!

Ma questi infetteranno la città e la provincia! Ecco quello che si dice, e voi lo sentite dire anche da persone che dovrebbero essere educate in questo argomento e non lo sono: lo dicono anche dei medici che non esito a qualificare essi pure come ignoranti.

Perchè, onorevoli colleghi, e posso assicurarvi, tutto questo non è che una leggenda, conseguenza, lo ripeto, di ignoranza. Anzitutto ricorderò che le statistiche dei paesi dove furono istituiti sanatori dimostrano che la mortalità per tubercolosi negli indigeni è scemata. Naturalmente bisogna che si tratti di statistiche coscienziosamente fatte, perchè se in un paese dove affluiscono malati di tubercolosi, si sommano i morti fra questi malati, con quelli della popolazione indigena, la cifra totale appare certamente maggiore e diviene falsa. Una statistica coscienziosa deve tener conto soltanto dei morti per tubercolosi fra la popolazione indigena ed allora si constata, in questi paesi, una diminuzione delle mortalità per tubercolosi.

È necessario che il Governo fermamente agisca per distruggere questo pregiudizio. Lo ha già fatto il Capo del Governo stesso, il quale qui a Roma, troncando ogni indugio, frapposto dagli ignoranti, ha voluto l'apertura ed il funzionamento dell'ospedale « Cesare Battisti », contro il quale erano sorte molte opposizioni e molte proteste.

E giunge notizia che simili proteste oggi si elevano in qualche località della Lombardia.

Tenendo fermo questo punto, il Governo farà azione non solo educatrice ma efficace per la lotta antitubercolare, perchè questo ignorante pregiudizio ha dato luogo a conseguenze gravissime per la salute pubblica, perchè per esso la diffusione del contagio si è accentuata.

Non si vogliono i sanatori per i malati tubercolari, e questi riempiono le case, gli alberghi, le pensioni, seminando dovunque il germe della malattia senza freno.

L'ospedale che raccoglie i tubercolosi ed infetti in genere, è un elemento di preservazione, non di diffusione. Vi dirò di un fatto del quale fui testimone molti anni addietro a Berlino. Mi trovavo nell'ospedale delle malattie infettive del prof. Koch, che era situato proprio in un punto centrale della città, quando venne in visita una Commissione di medici d'Oltre Mare, i quali dissero spaventati: « ma professore, non temete d'infettare la città con questo ospedale in cui si raccolgono soggetti colpiti da malattie infettive gravi e diffusibili? Infatti, ricordo che ci erano perfino due persone malate di colera, e due o tre di febbre gialla. Koch rispose con fiero cipiglio: « dovrei bruciare tutti i miei lavori, dovrei sconfiggere tutto quello che ho insegnato se temessi che da questo ospedale, governato con ogni buona norma difensiva, potesse diffondersi qualche contagio ».

Ed invero non si è avuto mai a lamentare nulla da esso e per esso.

È dunque necessario continuare in questa azione. L'onorevole Mussolini ce ne ha dato l'esempio nel combattere questi pregiudizi, frutto, non si ripeterà mai abbastanza, di ignoranza, che potranno creare impedimenti al sorgere degli ospedali per i tubercolosi, che l'assicurazione sta per erigere.

Perchè, onorevoli colleghi, non solo si hanno i progetti, ma si passa già all'azione ed alla distanza di pochi mesi già si mette meno alla creazione di parecchi di questi ospedali. Fu data la preferenza in principio a località del Mezzogiorno d'Italia, perchè ivi si hanno pochi o punto mezzi di lotta antitubercolare. Dal punto di vista assistenziale mentre l'indice è di 2.50 per parecchie provincie settentrionali, per l'Italia meridionale ed insulare questa quota si riduce ad una frazione centesimale.

Era, quindi, naturale che nel Mezzogiorno d'Italia, si facessero prima sorgere tali istituti. Ed è con grande soddisfazione che abbiamo visto approvare dal Comitato centrale per la tubercolosi, istituito presso la Cassa nazionale delle Assicurazioni sociali, la creazione di sei grandi ospedali per tubercolosi nella Sicilia, in Calabria (a Cosenza e a Catanzaro), a Napoli, mentre non si sono trascurati gli immediati bisogni dei centri industriali se si pensi che Istituti del genere sono in corso di

preparazione a Milano, a Genova, a Como, ad Imola e si vanno preparando altrove.

Se l'organizzazione assicurativa ha incominciato a predisporre gli Istituti ospedaliero-sanatoriali, per consentire il più sollecito ricovero dei malati infettanti, che costituiscono il più grave pericolo per la diffusione della malattia e che hanno il maggiore bisogno di adeguate cure; si è già anche stabilita la modalità di attuazione degli Istituti a tipo sanatoriale o postsanatoriale voluti dalla legge.

Gli Istituti a tipo sanatoriale saranno limitati a pochi grandi centri, orientati al sistema di veri villaggi sanatoriali, come si è già praticato in parecchi paesi dell'estero e specialmente nella Svizzera.

Un simile criterio è necessario per un duplice ordine di argomenti:

1° perchè il regime sanatoriale propriamente detto esige delle caratteristiche tecniche di altitudine, di clima, di ricchezze naturali, ecc., che non si raggiungono se non in poche località privilegiate;

2° perchè deve studiarsi con ogni cura di non compromettere in veruna maniera l'avvenire turistico della nostra Nazione, come potrebbe verificarsi il giorno nel quale si fondessero Istituti sanatoriali in quelle nostre meravigliose regioni, che costituiscono un centro di attrazione per lo sport nazionale e per quello straniero.

D'altro canto deve tenersi presente che una gran parte delle regioni montane del Mezzogiorno, anche fra le più pittoresche, potrebbero non prestarsi alla creazione di grandi centri sanatoriali, soprattutto per il coefficiente altissimo di umidità che ivi si raggiunge, come ha potuto constatare, tra gli altri, l'onorevole prof. Eugenio Morelli consulente clinico dell'ente assicurativo, in visite dirette in questi ultimi tempi.

Per quanto concerne gli Istituti post-sanatoriali, che costituiscono una concezione nuova, attuata per la prima volta dalla legge assicurativa, basterà ricordare la grave delusione che tutti i fisiologi italiani hanno avuto occasione di lamentare innanzi ad un meccanismo curativo in cui il sanatorio rappresentava l'ultimo e, finora, il più perfetto mezzo di azione.

Non sfugge infatti ad alcuno che una grande percentuale dei malati usciti dal sanatorio, vi

rientrano dopo periodi più o meno brevi di sosta, e spesso neanche nella successiva fase di ricovero si ottiene il risultato di un definitivo equilibrio.

Gli esiti letali sono numerosissimi, anche nei malati che hanno avuto la fortuna di una permanenza in sanatorio, e ciò si verifica indubbiamente per il fatto che troppo grande contrasto viene a stabilirsi tra la vita igienica e di assoluto riposo trascorsa negli Istituti di cura e quella affannosa e piena di privazioni che si trascorre nelle case e negli opifici.

Un anello intermedio pertanto tra il sanatorio e l'ambiente libero, col miraggio di consolidare i risultati conseguiti e di riprendere gradualmente l'allenamento al lavoro, dovrà senza dubbio dare i più lusinghieri risultati e valorizzare tutte le fasi precedenti e tutte le ingenti spese delle cure.

Questo è anche il pensiero dei maggiori fisiologi stranieri, tra i quali mi piace ricordare Leon Bernard, che manifestò la sua ammirazione per l'analoga organizzazione inglese, dopo averne constatato di persona l'ordinamento ed i risultati.

Tutto questo lavoro fu davvero un miracolo di attività dell'Ente assicurativo, perchè come dissi, è soltanto da pochi mesi che ha cominciato la sua opera. E questi risultati si devono specialmente anzitutto a questo Ente, che il Governo Fascista ha voluto e ha creato ed alla azione di due uomini eccezionali: il prof. Giannini, direttore dei servizi medici della Cassa di assicurazioni ed il prof. Morelli, consulente clinico della Cassa medesima. Mentre il prof. Giannini è il paziente organizzatore, Morelli è la locomotiva di questa azione rapida. Entrambi con volontà inflessibile hanno interpretato fedelmente la concezione del Duce e l'hanno potentemente fecondata. Questi primi risultati, i quali danno affidamento circa la opera delle assicurazioni contro la tubercolosi e ci sono promessa di successo, fanno ricordare un'affermazione che si trova al capitolo 27° della Carta del Lavoro, là ove il Capo del Governo afferma il suo proposito di provvedere all'assicurazione obbligatoria dei tubercolosi ed anche all'assicurazione generale. Ora senza sollecitare subito l'assicurazione generale, richiamo l'attenzione del Governo sopra due categorie di cittadini per i quali è urgente

l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; i maestri e le maestre. Essi sono continuamente a contatto continuo con i bambini ai quali quindi possono con facilità, se malati, comunicare l'infezione. Questi cittadini non si trovano certo in condizioni finanziarie così floride da poter provvedere convenientemente a se stessi alla loro difesa ed alla loro incolumità. Essi, quindi, dovrebbero essere al più presto possibile messi in condizione di beneficiare dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Oltre i maestri, anche gli impiegati dello Stato e gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, in genere, i quali essendo a contatto continuo con il pubblico possono più facilmente seminare il germe dell'infezione, dovrebbero essere urgentemente compresi nella assicurazione obbligatoria, perchè se soccorsi a tempo potranno essere ricuperati e riprendere con successo ed utilità del Paese il loro lavoro.

Si dirà: di fronte a questa azione assistenziale dell'ente per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, che cosa resta ai Consorzi? La parte fondamentale: la profilassi, onorevoli colleghi. È così ampio il campo della prevenzione, così complesso e costoso, che se per opera della assicurazione, i Consorzi si troveranno poco a poco liberati di tutti gli oneri che reca loro l'assistenza dei soggetti colpiti, più facilmente potranno attendere al compito della profilassi. E del resto, se consideriamo che la Società per l'assicurazione già oggi sta organizzando il servizio per 20.000 letti e sta affrontando una spesa di 300.000.000 all'anno, dobbiamo convenire che i Consorzi antitubercolari i quali in tutta Italia hanno un fondo complessivo presso a poco di 20.000.000, non potrebbero attendere a questo compito. Ma poi vi è un'altra potente ragione: i Consorzi potrebbero, coi loro mezzi, provvedere a tutti gli ospedali necessari, agli ospedali presso la città a gli ospedali di montagna, agli asili sanatori di assistenza post-sanatoriale? Evidentemente no. Era necessario — e questo vide con uno sguardo lungimirante il Duce, — avere una istituzione la quale potesse organicamente e presto provvedere a questi servizi e creare per tutto lo Stato gli edifici di assistenza che sono o si mostrano necessari. Che se una parte di essi hanno carattere locale, un'altra parte ha carattere nazio-

nale e non potrebbe essere attuata che per opera di un'Ente nazionale, non di enti locali come sono i Consorzi.

E qui deve essere sottoposto al giudizio del Governo questo quesito: non sarebbe oggi opportuno che tutte le costruzioni progettate dai consorzi fossero sospese? Non sarebbe opportuno far sì che tutto questo lavoro passasse subito all'ente assicurativo il quale potrebbe stabilire facilmente degli accordi con i consorzi? Finchè l'assicurazione non sia generalizzata come un giorno lo sarà, quei cittadini, ancora che devono essere assistiti dai consorzi troveranno facilmente ricovero negli ospedali e negli enti ospedalieri creati dall'assicurazione in base a reciproche intelligenze.

Ma non basta avere degli edifici di ricovero. È indispensabile anzitutto avere un personale sanitario specializzato. Oggi, onorevoli colleghi, le conquiste della scienza hanno portato una rivoluzione completa nella dottrina e nella pratica delle malattie tubercolari, e non possono prestare opera efficace che coloro i quali sono istruiti in questo campo ed in una completa specializzazione.

Questo comprende il Capo del Governo. Egli volle che fosse creata in Roma ufficialmente una cattedra di tisiologia affidata alla competenza del prof. Morelli e concesse il proprio nome, che è un programma, ad un apposito Istituto scientifico-pratico che è sorto in Roma per iniziativa di un gruppo industriale. Questo Istituto « Benito Mussolini », che completa la cattedra di tisiologia, è destinato ad essere un centro di istruzione nazionale in tutto quanto riguarda la tubercolosi. Così l'Italia per prima avrà un ente completo di istruzione e di pratica specializzata al quale potranno accorrere tutti i medici italiani, che avranno la coscienza, che oggi ogni medico deve sentire, del dovere di specializzarsi nella conoscenza delle malattie tubercolari.

E questo Istituto fiancheggiato da quei corsi complementari che da parecchi anni sono per iniziative locali sorti qua e là in Italia, farà sì che l'Italia potrà finalmente avere un corpo di medici specializzati nelle malattie tubercolari.

Ed è con speciale compiacenza, che saluto questo movimento ascensionale per gli studi sulla tubercolosi. Sono ormai vent'anni che pro-

pugno la necessità di questa specializzazione e che la ho attuata a Genova. Oggi per merito del Governo fascista essa è riconosciuta, promossa ed ufficialmente consacrata.

È necessario che questa istruzione specializzata presto si diffonda e quindi è necessario che i Consorzi prendano esempio da quello che ha fatto l'Ente assicurativo che ha provveduto subito, appena nato, ad istituire in Roma un corso speciale per istruzione nelle tubercolosi.

Di tali corsi ve ne sono in tante parti d'Italia e i Consorzi non possono e non debbono restare estranei a questo movimento. Il mezzo migliore e più importante per lottare contro la tubercolosi è prima di tutto l'avere dei medici specializzati come per fare la guerra è necessario avere dei soldati bene istruiti nel maneggio delle armi.

I Consorzi dovrebbero ogni anno, con borse di studio, facilitare ai medici volenterosi, il frequentare questi corsi di specializzazione. Le amministrazioni ospedaliere, poi, che hanno nei loro ospedali sezioni tubercolari esigano questa specializzazione e abbiano per quelle sezioni medici specializzati nella branca tubercolare.

Negli ospedali italiani si hanno servizi specializzati per le malattie della pelle, servizi specializzati per le malattie degli occhi, servizi specializzati per le malattie sifilitiche; tutti diretti da specialisti, ma, è strano a dirsi, non si specializza finora niente per la tubercolosi.

Io rassegnò questa nota all'attenzione del Governo che con tanto amore si occupa della lotta antitubercolare perchè veda se non si debbano richiamare le amministrazioni ospedaliere italiane all'osservanza di questi principî fondamentali ed obbligarli a conoscere ed a creare l'ufficio di medico specialista in tubercolosi.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, se volgiamo uno sguardo sintetico a tutto questo complesso di azioni che si sono iniziate e si sono organizzate sotto la mano ferma del Capo del Governo, alle istituzioni che il Regime fascista ha creato, tutte rivolte a formare un'unità di azione per la lotta contro la tubercolosi, dobbiamo riconoscere fin da ora gli effetti grandiosi che questa organizzazione ha realizzato ed avere la visione di quelli che si realizzeranno. Vediamo un fervore insolito in tutti gli enti pubblici e privati,

il sorgere di dispensari, di preventori, di colonie montane e marine e vediamo un sanatorio militare modello per la tubercolosi che è quello di Anzio, che il Capo del Governo ha designato come un luogo benedetto. E vediamo la colluvie di istituzioni assistenziali e difensive che ha creato la città di Milano, il movimento meraviglioso iniziato dagli industriali lombardi per la difesa dei loro operai; vediamo i meravigliosi istituti che la carità di un cittadino italiano, ora purtroppo spentosi, ha creato nella mia Genova, alla difesa preventiva della tubercolosi.

E' tutto un movimento di solidarietà per la lotta antitubercolare che si è acceso nel popolo italiano stimolato vedendo dinanzi a sé un'organizzazione solida per la guerra alla tubercolosi.

In alto il Duce che concepisce, vuole e crea, secondato dalla Direzione di Sanità. Dopo di lui la Federazione nazionale fascista per la lotta antitubercolare, che indirizza a questo intento tutte le forze italiane e gli uomini di scienza, che nella loro sezione di studi scientifici, operano e producono, i sociologi, i filantropi: tutti guidati da Raffaele Paolucci, e fra il Duce e la Federazione tutte le Istituzioni ufficiali e private, tutte inquadrare nell'orbita statale.

La visione della vittoria finale si para quindi innanzi radiosa ai nostri occhi e questa vittoria verrà tanto più presto, quanto più si farà giustizia di tutte le questioni bottegai, di tutte le ideologie dottrinarie, perniciose tanto in politica quanto nella lotta quotidiana che dobbiamo sostenere contro le malattie che insidiano l'umanità.

Se questo avverrà, la vittoria sarà certa e sollecita. E quando si farà la storia di questo periodo fortunoso della vita italiana si ricorderanno con un inno di riconoscenza il nome di Benito Mussolini ed il Regime fascista.

Ed ora poche parole a proposito degli altri servizi di Sanità. La Sanità italiana fa molto con pochissimi mezzi; perchè se consideriamo quello che spendono altre Nazioni per la salute pubblica e quel poco che spendiamo noi per le limitate nostre risorse finanziarie, bisogna convenire che i risultati sono certo superiori a quelli che si dovrebbero aspettare in rapporto ai pochi mezzi di cui disponiamo.

Ma per quanto la Sanità abbia un buon ordinamento, abbia dei buoni funzionari, ed una direzione degna di encomio; gli effetti desiderabili della sua azione non si potranno avere che quando il Paese possiederà una Milizia sanitaria bene preparata nel senso di una classe medica addestrata e istruita come si conviene, alla difesa sanitaria della Nazione.

Oggi il corpo medico italiano non è in questo sufficientemente preparato, data l'organizzazione dei nostri studi medici. Perchè non si fa in Italia quello che si fa in tante altre nazioni del mondo? Perchè non si fa per i medici quello che si fa per gli avvocati?

Lo studente di giurisprudenza che è licenziato dall'Università, non è ammesso all'esercizio della professione se non abbia dato, fuori dell'ambiente accademico, prove del suo addestramento professionale. Oggi di fronte all'importanza che hanno preso i servizi igienici del Paese abbiamo talora l'assurdo di una intera popolazione affidata ad uomini, certo di buona volontà, anche colti, ma che non possiedono sempre tutta l'istruzione pratica necessaria. Questo sottopongo alla attenzione del Governo. Non mi attendo certo ora una risposta in proposito, perchè è una questione che va studiata e ben ponderata.

Ma si deve bene riconoscere che il compito del ministro della pubblica istruzione è diverso da quello del ministro degli interni.

Il ministro della pubblica istruzione provvede alla coltura scientifica delle scolaresche e di questa sola, attestano i gradi accademici da lui conferiti, il ministro degli interni deve invece appurare, come si fa in altri paesi, che i licenziati abbiano le conoscenze idonee all'esercizio professionale.

Ma vi ha una categoria di medici, quella dei medici condotti, che è doveroso segnalare per i servizi che possono rendere e sono indicati a rendere alla pubblica salute, tanto più che ora essi sono inquadrati nella Associazione fascista dei medici condotti, che ne organizza e ne indirizza con zelo e sapienza l'azione. E poichè essi hanno una speciale competenza in tutto ciò che ha rapporto alle condizioni sanitarie dei centri rurali innanzi ai problemi della pubblica salute, resta ovvio il chiedersi se non sia opportuno che il segretario provinciale di ogni sezione dell'Associazione na-

zionale fascista dei medici condotti, sia chiamato a far parte del Consiglio sanitario provinciale e del Comitato esecutivo del Consorzio provinciale antitubercolare.

Sopra un altro punto richiamo l'attenzione del Governo. In Italia oggi non sono curate le vaccinazioni preventive avverso le malattie infettive, invece molto diffuse fuori di Italia in conformità dei progressi scientifici. Noi non abbiamo che quella contro il vaiuolo.

Vero è bene, che il Governo Fascista con un sentimento di positivismo, di cui gli va data lode, troncando gli indugi dei dottrinari, due anni or sono ha imposto la vaccinazione obbligatoria antitifica. Questa vaccinazione è normalmente imposta per dati gruppi di cittadini. Infatti l'art. 1° della legge dice: « La vaccinazione antitifica è obbligatoria:

a) per il personale di assistenza e per quello addetto ai servizi di cucina, di disinfezione, di lavanderia, di pulizia degli ospedali, e in genere degli Istituti e case di cura sia pubblici che privati:

b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione, lavanderia e trasporti dei malati, anche se dipendente da istituzioni private;

c) per il personale addetto all'approvvigionamento, alla raccolta e allo smercio del latte ».

Ebbene udite:

Questa legge è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 dicembre 1926, ma di queste vaccinazioni preventive obbligatorie non si ha notizia. Perchè non sono state fatte ovunque? Perchè non sempre si sono fatte e non si fanno ove nascono epidemie locali di tifo? Perchè pare che vi siano dei medici provinciali, che non hanno fede nell'efficacia della vaccinazione antitifica e dei prefetti che li seguono. È ben strano che a funzionari dello Stato sia permesso di far valere le loro opinioni personali anche quando sono in contrasto con precise disposizioni legislative.

In Francia un medico che non ha voluto praticare, com'era suo dovere, la medicazione antisettica in un suo malato, perchè diceva di non crederci, fu condannato dal tribunale. A questo medico, che si scusava dicendo di non credere alla utilità di tale medicazione, il tribunale ha detto — Voi siete obbligato a fare quello che è ufficialmente riconosciuto utile.

Sarebbe desiderabile che tutti i nostri funzionari sanitari, seguissero l'esempio che dà il direttore generale della sanità, il quale applica serenamente le disposizioni di legge senza lasciarsi sorprendere da ideologie dottrinali e, peggio, da imposizioni che vengano indirettamente dall'estero. I prefetti ed i medici provinciali in materia di vaccinazioni hanno una via nettamente tracciata dalla legge. Lo Stato dice quali sono i vaccini di cui è permesso l'uso, perchè ritenuti e dimostrati innocui: i prefetti e i medici provinciali non devono interessarsi per altri non permessi e solo ammessi a studio eventualmente e pei quali non spetta ad essi prendere iniziativa alcuna e che dovrebbero da essi essere proibiti, ove si tentasse di generalizzarli e di applicarli a titolo di prova sui cittadini.

E poichè ho accennato alla vaccinazione antitifica preventiva, credo opportuno accennare ad un'altra vaccinazione preventiva, oggi divenuta argomento di attualità. Il relatore del bilancio dell'interno nell'altro ramo del Parlamento ha segnalato nella sua elaborata relazione, appunto un'altra vaccinazione preventiva, cioè quella antitubercolare, per la quale ha espresso molte speranze.

Per quanto le speranze siano fondate, bisogna pur troppo constatare che in Italia si discute ancora molto su questo argomento e si discuterà ancora senza fine, come si discuterebbe ancora sulla vaccinazione antivaiolosa se essa non fosse fortunatamente da tempo entrata nella pratica applicazione per legge. Per conto mio concedetemi la seguente precisa dichiarazione: che una vaccinazione preventiva contro la tubercolosi sia indicata oggi si ammette, dopo che fu concepita ed attuata in Italia da oltre un trentennio. Sulla base degli studi italiani sono sorti via via vari mezzi di vaccinazione accanto a quello primamente usato in Italia. Si vaccini adunque, con l'uno o con l'altro vaccino quando sono riconosciuti innocui dallo Stato Italiano, secondo legge. Ve ne hanno degli spagnuoli, dei tedeschi, degli americani e dei francesi e fra i francesi uno presentato recentemente dal mio illustre amico, il grande batteriologo Calmette dell'Istituto Pasteur, cui sono particolarmente riconoscente per l'opera che egli svolge nel diffondere la conoscenza e l'utilità della vac-

cinazione preventiva. Autore di questa vaccinazione preventiva della tubercolosi e delle basi scientifiche di essa, ritengo che fra quanti si sono occupati della questione non può esservi conflitto, dal momento che vi è unità di intenti per la visione della sua alta finalità. Italiano sono poi lieto che dalla mia Patria sia stata aperta primamente la via che può condurre alla vittoria finale e per conto mio sono convinto che a questa vittoria finale ci condurrà. In coloro tutti, che propongono vari mezzi di vaccinazione, non vedo avversari ma collaboratori in questa conquista che nata in Italia, come si è riconosciuto ufficialmente anche dagli stranieri, percorre omai tutto il mondo e trionferà.

Ho finito. Soltanto mi si permettano ancora due riflessioni. Una è questa: se dinanzi all'importanza che hanno assunto i servizi sanitari, non soltanto quelli dipendenti dalla Direzione di sanità, ma anche quelli dipendenti da altri organi dello Stato, non sia il caso di addivenire alla creazione di un apposito Dicastero della sanità pubblica, il quale con tutte le risorse che potrebbero essere messe a sua disposizione, e la sua autorità potrebbe dare un organico e grande impulso a questi servizi.

L'altra riflessione è questa. Quando Francesco Crispi creò i servizi di sanità pubblica è chiamò a dirigerli un uomo che ha reso grandi servizi al Paese e che è stato troppo facilmente dimenticato, Luigi Pagliani, eransi creati dei laboratori scientifici. Essi erano diventati non solo un centro di osservazione necessario per ciò che riguarda la pubblica difesa dai morbi, ma un campo di studi e di ricerche per i funzionari; funzionari che ora tengono importanti cariche nell'insegnamento e nella pubblica amministrazione.

Venne poi quel periodo funesto in cui si distrusse in odio a Crispi quanto di buono era stato fatto. Si abolirono così anche in massima parte quegli utili laboratori ed i servizi di sanità ne restarono menomati.

Il relatore del bilancio degli interni nell'altro ramo del Parlamento ha espresso il voto che questi laboratori vengano ricostituiti. Io di qui formulo lo stesso voto e mi associo a lui.

Il Governo Fascista, il Governo di Benito Mussolini, faccia risorgere quello che per livore di parte il demo-liberalismo di Cavallotti e di Rudini, hanno distrutto. (*Vivi applausi*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Rolandi Ricci di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROLANDI RICCI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi Ricci della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

MARCHIAFAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA. Non pochi sono i provvedimenti recenti, e il Senato li conosce, dei quali si è reso benemerito il Governo Nazionale per la tutela della pubblica salute, nella salda convinzione che questo sia il fondamento del benessere e dell'efficienza della Nazione.

Tra questi provvedimenti per la tutela della pubblica salute è il *provvedimento sulla vigilanza igienica del latte*, per il quale oltre le norme igieniche, che riguardano gli animali, le stalle, gli uomini addetti alla custodia ed alla mungitura, ai sistemi primitivi di approvvigionamento inadeguati, nell'ignoranza che il latte, questo alimento completo di vitale importanza, di così largo uso, può essere il veicolo di germi di malattie infettive, come la tubercolosi dei fanciulli, le infezioni tifose, si sostituiscono nelle città gli stabilimenti centrali del latte, nei quali il latte viene prima controllato nella sua genuinità (che non abbia cioè subito adulterazioni) e poi purificato delle impurità e sono distrutti i germi patogeni eventualmente presenti con il metodo della pastorizzazione senza che esso perda alcuna delle sue proprietà nutritive digestive e vitali, (come avviene in parte per l'ebollizione) e da ultimo con tutte le norme igieniche viene distribuito alla popolazione genuino, puro, fresco e gradito.

Del problema del latte per la tutela della salute pubblica hanno compreso l'importanza

il Governo Nazionale e le autorità locali e governative di varie città ove sono centrali del latte che funzionano egregiamente, come ora è a Napoli. Il Governatore di Roma ha affidato il problema del latte ad una Commissione di competenti, che sta preparando un regolamento, in armonia con quello governativo, per il quale avverrà l'impianto di una grande centrale a Roma per la pastorizzazione del latte sulla cui efficacia per la tutela della pubblica salute sono concordi igienisti, fisiologi, medici, batteriologi, chimici, zootecnici, che hanno studiato la questione del latte a fondo e senza preconcetti.

Negli Stati Uniti d'America, dove le autorità sanitarie danno grandissima importanza al controllo del latte, il 90 per cento di esso viene sottoposto alla pastorizzazione nelle centrali, obbligatorie in alcune città, onde la notevole diminuzione della tubercolosi nei fanciulli, delle infezioni tifose e di altre malattie. Quale vantaggio per la salute pubblica e per l'economia nazionale con un provvedimento così semplice!

Il nostro regolamento del latte, preparato dalla benemerita Direzione della sanità pubblica, discusso e approvato dal Consiglio superiore di sanità e poi dal Consiglio di Stato, e da ultimo dal Consiglio dei ministri, non è andato ancora in vigore.

Io auguro che ciò accada presto, perchè ho fiducia che questo provvedimento, veramente benefico alla pubblica salute varrà, se non a metter fine, ad attenuare almeno le ingiuste ostilità che hanno mosso e continuano a muovere alle centrali del latte, in alcune città, l'ignoranza, la speculazione senza coscienza, i pregiudizi, tra i quali quello che il latte venga snaturato dalla pastorizzazione.

Ho ricordato i pregiudizi contro i provvedimenti per la vigilanza igienica del latte; ma vi sono pregiudizi di ostacolo anche ad altre opere dirette a tutelare la pubblica salute, a combattere le malattie sociali, ed a giovare all'umanità sofferente, fra le quali i sanatori che abbiano sede nei dintorni dei centri abitati per la paura che possano essere nocivi alla salute degli abitanti. Ma si dimentica che mentre è certamente pericoloso un solo ammalato, che giri liberamente ignorante e non curante dei riguardi per la salute del prossimo, di

nessun nocumento sono i sanatori con cento, con mille ammalati, purchè siano diretti con sicura competenza e con giusta e severa disciplina.

Senonchè, per fortuna, a questo pregiudizio ha dato un fiero colpo il Governo Nazionale in una occasione che non dispiacerà al Senato che io ricordi. Quando il Sanatorio « Cesare Battisti » della Croce Rossa Italiana nei dintorni di Roma in una posizione ridente e salubre nell'antica *Via Portuensis* dopo lavori di anni e la spesa di milioni, stava finalmente per essere aperto, insorse inopinatamente un movimento ostile fra gli abitanti della regione ove ha sede il sanatorio. Questo movimento, trovato il favore di persone eminenti, salì fino al ministro dell'interno, che era allora il nostro Presidente, ed al Capo del Governo, con la domanda che si facesse divieto all'apertura del sanatorio per ragioni di salute pubblica. Il Capo del Governo, ricevuta la relazione della Presidenza della Croce Rossa, scritta per ordine del ministro dell'interno, nella quale si confutavano gli argomenti della domanda, d'accordo con il ministro dell'interno, diè ordine che il sanatorio fosse aperto senza alcun indugio. Ed il sanatorio fu aperto in un ambiente di tranquillità, e gli abitanti dissero poi che l'aria della loro regione era così salubre che la Croce Rossa l'aveva prescelta come la sede di un Istituto di cura. E dal giorno dell'apertura la vita del sanatorio, veramente magnifico, si continua nella pace e nel beneficio sempre rinnovantesi di centinaia di ammalati, che vi trovano conforto, miglioramento, guarigione.

Non mancano inoltre pregiudizi, giudizi, cioè, senza il fondamento dei fatti o da erronea interpretazione di questi, che sono accampati a frapporre ostacoli all'applicazione delle leggi dirette a diminuire ed a frenare l'abuso alcolico, la cui seduzione avvince ancora legioni di uomini: nocivo agli individui, alla prole, alla famiglia, alla società.

Per limitarmi ad un punto solo del problema dell'alcolismo, la cui soluzione gli Stati Uniti d'America ritengono di aver trovato nella legge del « proibizionismo » in un articolo della nostra legge della Maternità e dell'Infanzia, si fa divieto dell'uso di qualsiasi bevanda alcolica nelle scuole ed in qualsiasi Istituto di educazione.

Io non sono predicatore del proibizionismo nè dell'astensionismo assoluto, ma sono convinto e fervido difensore, in conseguenza della mia lunga esperienza, del proibizionismo nella fanciullezza e nell'adolescenza, per due ragioni precipue: la prima della certa utilità alla salute del corpo e della mente dei fanciulli; la seconda perchè le nuove generazioni crescano nella convinzione dell'esperienza vissuta che le bevande alcoliche non entrano a far parte dell'alimentazione necessaria alla vita e che nell'astensione di quelle si cresce sani, forti, operosi, lieti. Ecco l'importante significato di quella norma della legge, che può veramente dirsi provvida e santa. Ora contro la sua applicazione severa si levano i pregiudizi antichi che hanno quasi impregnato le anime popolari, pregiudizi che sono molti e dei quali io ricordo che il vino fa sangue, che preserva dalle malattie, che giova alla bella crescita dei fanciulli. Onde avviene che per questi pregiudizi, che sono tanti errori, non in tutti gli istituti di educazione si obbedisce alla legge, come è riferito da periodici contro l'abuso alcolico. Intorno a questo argomento parlò, nell'anno passato, il senatore Garofalo ed io mi associo alla raccomandazione da lui fatta: cioè, che sia vigilata l'applicazione della legge per la salute della nostra fanciullezza e il bene della società.

Mi venne detto un giorno che la prova dell'utilità del vino nella fanciullezza è la rumorosa gaiezza dei fanciulli cui viene data quella bevanda. Ma quella gaiezza, di fronte alla gaiezza genuina, spontanea, composta dei fanciulli senza quella bevanda, è gaiezza che desta un sentimento di tristezza.

Medio de fonte leporum

Surgit amari aliquid!

Giacomo Leopardi in uno dei suoi pensieri, dice che il maggior bene che si possa fare agli uomini è quello di disingannarli, di correggerli dalle male usanze piuttosto che nell'insegnare. Se i suggerimenti del grande ed infelice poeta saranno seguiti nelle scuole, nelle conferenze del dopolavoro, nei giornali, negli opuscoli popolari, si adempirà ad un alto dovere sociale; cioè di spianare la via affinchè i provvedimenti igienici vengano accolti dal popolo senza ostilità, senza pregiudizi, senza restrizioni e vengano messi in pratica con la disciplina consapevole

di giovare al benessere della Patria. (*Vivi applausi, congratulazioni.*)

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli Senatori! L'onorevole senatore Greppi ha scritto, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1929-30, una relazione così lucida e precisa che rende superflua ogni aggiunta e mi dispensa da ogni discorso: ciò risponde pienamente al mio costume di tacere, ogni volta che il parlare non si risolve in un mezzo di operare.

Gli onorevoli senatori Maragliano e Marchiava hanno, con la loro grande autorità scientifica, trattato di un argomento, che è tra i più interessanti e fondamentali, se è vero; come certamente lo è, che la salute della stirpe costituisce la condizione pregiudiziale e necessaria per ogni incremento di benessere e di potenza della società nazionale. I popoli deboli e fiacchi non possono creare storia: le razze che si avviano verso il deperimento si mettono, da sè stesse, fuori di ogni possibilità di vita e di progresso.

Io vorrei che le verità sacrosante dette, pochi momenti fa, dall'onorevole senatore Maragliano, circa i pregiudizi che ostacolano l'azione profilattica nel Paese, fossero intese da tutte le nostre popolazioni. Ed, invero, le provvidenze del Governo in materia sanitaria in tanto possono raggiungere il loro scopo, in quanto non trovano ostacolo nelle prevenzioni e nei pregiudizi delle popolazioni: ciò è vero specialmente per quanto riguarda la istituzione di sanatori antitubercolari. Occorre, all'uopo, illuminare le menti ed educare gli animi ad una nuova visione, intellettualmente e moralmente più alta, degli interessi solidali della società nazionale, in modo da fugare ogni miserabile residuo di piccoli egoismi e di meschine paure. Questa opera di educazione è necessaria tanto nel mezzogiorno d'Italia che nel settentrione, dove sono affiorate opposizioni imprevedute e mal meditate all'apertura di nuovi ospedali, destinati al ricovero dei tubercolosi.

Si tratta, peraltro, di un fenomeno isolato, che il Governo non mancherà di stroncare con la necessaria energia, ove non si elimini da

sè stesso. Debbo, all'incontro, dichiarare, con viva soddisfazione, che, in molte località, l'on. prof. Morelli — il quale sta eseguendo un giro d'ispezione per incarico della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, allo scopo di preparare la costruzione di importanti ospedali antitubercolari — è stato accolto con simpatia e con riconoscenza: vari comuni hanno offerto, gratuitamente, il suolo necessario per la costruzione di nuovi sanatori, e le popolazioni hanno, con cuore aperto e commosso, salutato il delegato della Cassa Nazionale. E mi consenta il Senato di dire che ciò si è verificato in non pochi comuni del Mezzogiorno, della Sicilia e della Calabria, dove finora quelle popolazioni non avevano sentito mai, così vivo e fervido, l'interessamento del Governo centrale.

Tengo a dire all'on. prof. Maragliano che concordo pienamente con lui nella opportunità di sburocratizzare, per quanto è possibile, i Consorzi provinciali antitubercolari; e nella necessità di coordinare tutti gli sforzi rivolti alla lotta antitubercolare. La Direzione generale di sanità pubblica si va occupando di ciò, con la dovuta premura: se non si potrà raggiungere una unificazione assoluta, che potrebbe riuscire pregiudizievole alle stesse finalità dell'azione antitubercolare, si arriverà certamente ad un razionale coordinamento delle varie iniziative, concernenti la lotta contro la tubercolosi.

È stata segnalata opportunamente la necessità di estendere l'assicurazione contro la tubercolosi alla categoria dei maestri: si può aggiungere che sarebbe opportuno estenderla a varie altre categorie professionali: per esempio, ai funzionari di polizia, che, per l'esercizio dei loro doveri istituzionali, sono a continuo contatto di tutti e, specialmente, sono a contatto con quelle categorie più povere, dove infierisce il terribile morbo.

La verità è che solo quando potranno avere l'assicurazione preventiva obbligatoria tutte le classi e categorie professionali più esposte, si potrà dire di avere bene avviata la soluzione del terribile problema.

Sono grato all'on. Maragliano per avere voluto ricordare la Scuola di tisiologia, intitolata al nome del Capo del Governo, che, di recente, si è aperta qui in Roma: questa Scuola ha avuto, nel primo anno di vita, una frequenza

di parecchie centinaia di medici, i quali sono tornati ai loro paesi con delle cognizioni che prima non avevano: attrezzati, meglio che prima non fossero, a combattere le varie manifestazioni del morbo.

Il Governo, attraverso i suoi istituti ed organi, diretti ed indiretti, aiuterà, come meglio gli sarà possibile, tutti i medici che vorranno specializzarsi nel ramo della tisiologia.

L'onorevole senatore Marchiafava ha accennato al pericolo dell'alcolismo: egli sa che da tempo l'attenzione del Ministero dell'interno è rivolta a combattere questo pericolo sociale. Il divieto di apertura di nuovi spacci, fermamente mantenuto dalle Autorità di polizia, e la progressiva diminuzione, lenta ma certa, degli spacci già esistenti, concorrerà a limitare il pericolo dell'abuso alcolico. (*Vive approvazioni*).

Gli organi, centrali e periferici, del Ministero dell'interno continuano la lotta contro un altro flagello: la malaria. L'attuazione dei provvedimenti sulla bonifica integrale darà il colpo di grazia all'epidemia palustre.

Onorevoli Senatori! Il popolo italiano ha la precisa consapevolezza che il Governo di Benito Mussolini sente veramente, profondamente, vorrei dire appassionatamente, il problema del risanamento igienico del Paese.

Mi consenta il Senato un ricordo personale. Durante una recente fugace escursione nella mia terra di Calabria, al bivio di un piccolo paese, di due o tre mila anime, San Mauro Marchesato, trovai, lungo la strada, schierata una larga rappresentanza della popolazione, che attendeva il conterraneo, rappresentante modesto del Governo Fascista, per manifestargli la sua semplice e sincera gioia.

Curioso di apprendere alle fonti dirette dell'anima popolare il sentimento di coloro che, nella vita del paese, non hanno il contrassegno di un alto ufficio o di una qualsiasi distinzione sociale, ma rappresentano la massa anonima e sincera al tempo stesso, mi rivolsi ad una fanciulletta di nove o dieci anni, per chiederle se, nel suo paese, si voleva bene a Mussolini. La fanciulletta mi guardò con i suoi vispi occhi di scolarotta di terza elementare, e mi rispose precisamente: « Vogliamo tutti bene a Mussolini » — Perchè? le chiesi — Ed ella, senza esitare: « Perchè Mussolini fa le strade, ci dà

l'acqua e guarisce la malaria ». — (*Applausi vivissimi*).

Guarisce la malaria! In questa espressione ingenua, fanciullesca, se volete, vibra, onorevoli senatori, lo spirito vero del popolo italiano, che sente la fatalità provvidenziale dell'Uomo, chiamato a reggere le sorti della Patria. È il vecchio problema del Mezzogiorno, intravisto dall'anima semplice di una bambina, che attribuisce a Mussolini quel potere di guarire le malattie, che la vecchia popolazione di Parigi attribuiva ai Re di Francia.

Onorevoli Senatori! Nessuna grande opera umana può essere condotta a compimento senza una fede fervida e salda. Noi abbiamo fede che la volontà tenace di tutti gli organi del Regime, sotto la guida del Capo, riuscirà ad assicurare la vittoria anche nel difficile campo dell'attività profilattica e sanitaria, onde sarà

assicurata all'Italia una fiorente giovinezza, saldo e consapevole strumento della sua missione di civiltà e di potenza nel mondo. (*Applausi vivissimi e molte reiterate congratulazioni. Si congratulano con l'oratore tutti i membri del Governo presenti e moltissimi senatori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Greppi.

GREPPI, *relatore*. Rinunzio alla parola, ringraziando il sottosegretario di Stato delle gentili espressioni rivoltemi, e lo ringrazio ancora di più perchè ha fatto vibrare una nota patriottica vera e sentita in questa discussione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e uscieri di questura (Spese fisse)	114,631,920 »
2	Assegni per spese di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Stato; al Capo della polizia; ai Prefetti che ricoprono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali. (Decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514; articoli 184 e 186 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2908)	1,200,000 »
3	Indennità di traslocamento al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.	1,680,000 »
4	Indennità di missione al personale civile ed agli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le carte di libera circolazione a favore del personale civile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1556.	7,900,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	100,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Regi decreti 17 febbraio 1924, n. 182, 28 agosto 1924, n. 1392, e 2 luglio 1925, n. 1205)	413,300 »
7	Sussidi ad impiegati, scrivani, agenti in servizio o già appartenenti alle varie Amministrazioni dell'interno e rispettive famiglie - Elargizioni alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali e militi dei Reali carabinieri e dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 261.	433,000 »
8	Fitto di locali per gli Archivi di Stato, per gli Uffici dei veterinari di confine, per gli Uffici di pubblica sicurezza e per le colonie dei coatti (Spese fisse).	2,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	128,858,220 »

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1929

	<i>Riporto</i>	128,858,220 »
9	Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, degli Uffici di questura, di pubblica sicurezza e delle colonie dei coatti, nonchè dei locali di proprietà demaniale ad uso di caserme pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali	2,000,000 »
10	Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza — Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzione mobili e suppellettili per gli Archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica — Spese di ufficio per l'arma dei Reali carabinieri e pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Spese di cancelleria e di scrittoio per i comandi relativi	3,728,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno (Spesa obbligatoria).	4,500,000 »
12	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri	4,500,000 »
13	Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza; delle vetture, carri automobili e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'interno — Spese accessorie — Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti.	14,076,000 »
14	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	50,000 »
15	Consigli e Commissioni - Spese relative	97,400 »
16	Spese per propaganda d'italianità.	240,000 »
17	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per le biblioteche del Ministero e del Consiglio di Stato	32,000 »
18	Medaglie e diplomi per atti di valore civile — Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078).	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	158,096,620 »

	<i>Ripor to</i>	158,096,620 »
19	Spese casuali	80,000 »
20	Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		158,176,620 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	50,000,000 »
22	Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del Regio decreto 3 ottobre 1923, n. 2349 e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918) (Spesa obbligatoria)	50,000 »
23	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (Spesa obbligatoria)	108,000 »
24	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	150,000 »
		50,308,000 »
	<i>Spese per l'amministrazione civile.</i>	
25	Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti assunti con ferma temporanea (Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1794) e indennità di buonuscita a quelli licenziati	400,000 »
26	Spese per la francatura delle corrispondenze della Lega nazionale di Trieste (Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3192)	7,628 »
27	Foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori (Spesa obbligatoria e d'ordine)	885,300 »
28	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno	1,440 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,294,368 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,294,368 »
29	Contributo annuo a favore dell'Opera Nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (Articolo 9, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 2247)	1,000,000 »
30	Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Regio decreto 3 marzo 1927, n. 331)	50,000 »
31	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi — Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro — Sussidi diversi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistro	14,600,000 »
32	Assegnazioni a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	30,000,000 »
33	Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione (Spesa obbligatoria)	3,000,000 »
34	Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Art. 155 del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza) (Spesa d'ordine)	4,500,000 »
35	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai membri delle Commissioni provinciali — Ispezioni ordinarie e straordinarie	5,000 »
		54,449,368 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
36	Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali — Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei — Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali — Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree	5,500,000 »
37	Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra (legge 11 febbraio 1926, n. 272)	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,800,000 »

	<i>Riporto</i>	5,800,000 »
38	Sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico terapeutico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016)	2,000,000 »
39	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427)	150,000 »
40	Sussidi alle condotte ostetriche da erogarsi secondo il disposto dell'articolo 6 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395.	50,000 »
41	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei consorzi di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, e di altri enti (articolo 5, comma 2°, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	1,000,000 »
42	Fondo da concedersi esclusivamente ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai Consorzi e ad altri Enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessità contro la diffusione della malattia, e il collocamento di bambini, per allontanarli dal contagio - Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 6 lettere a) e b) della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	2,000,000 »
43	Corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico ed ausiliario, per la profilassi della tubercolosi (articolo 6, lettera c, della legge 24 luglio 1919, n. 1382)	100,000 »
44	Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria e ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche, per la diagnosi, cura e profilassi di detta malattia (articolo 3 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292)	500,000 »
45	Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica (Regi decreti 16 luglio 1925, n. 1421 e 23 ottobre 1925, n. 2118 e decreto ministeriale 1° novembre 1925); nonchè per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	278,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	11,878,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	11,878,000 »
46	Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali; per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici - Sussidi alle condotte farmaceutiche (Testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, legge 22 maggio 1913, n. 468, regolamento 13 luglio 1914, n. 829 e Regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732).	150,000 »
47	Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie - Sussidi e concorsi - Contributi per le scuole-convitto professionali per infermiere (articoli 1 e 5 del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832).	1,500,000 »
48	Spese per pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica e per ricompense ai benemeriti della salute pubblica	15,000 »
49	Stabilimento termale di Acqui, per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	250,000 »
50	Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici delegati e al personale di bassa forza (Decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 1056).	850,000 »
51	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito alla frontiera e nei porti e per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	1,700,000 »
52	Contributo per l'Ufficio internazionale delle epizoozie in Parigi (articolo 2 del Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2441).	12,000 »
53	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 190 del Testo unico 1° agosto 1907, n. 636) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	50,000 »
54	Spesa per la lotta antimalarica in Sardegna.	300,000 »
55	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria - Spese per diffondere praticamente l'azione profilattica e curativa contro la malaria (articoli 1 e 2 sub. 5, legge 19 maggio 1904, n. 209; articolo 38 Regio decreto 28 febbraio 1907, n. 61, modificato dal decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 482; art. 2 Regio decreto 21 luglio 1927, n. 1502) - Assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica e altre spese contemplate dall'articolo 120 del Testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256	2,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,205,000 »

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1929

	<i>Riporto</i> . . .	19,205,000 »
56	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità (Spesa d'ordine)	300,000 »
		19,505,000 »
	<i>Spese per la sicurezza pubblica.</i>	
57	Servizio segreto	3,000,000 »
58	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo ed altre competenze di carattere fisso, ordinarie e continuative (Spese fisse)	152,168,080 »
59	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Indennità di ammissione ad ufficiali del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Premio di arruolamento e di rafferma agli agenti di pubblica sicurezza - Gratificazioni ad agenti riformati per inabilità indipendenti dal servizio	6,640,000 »
60	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Risarcimento danni al vestiario - Medaglie al merito di servizio	2,250,000 »
61	Retribuzioni delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (Art. 4 del Regio decreto 12 luglio 1925, n. 1205)	19,800 »
62	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere; premi agli stessi, ai carabinieri Reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva inerenti alla repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Premi ai Reali carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (articolo 29 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680); premi agli stessi e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi	2,500,000 »
63	Spese per la scuola tecnica di polizia, per la scuola di polizia scientifica, per i Gabinetti di segnalamento e pel servizio delle ricerche	1,250,000 »
64	Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori di residenza - Spese per traslocamento di sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	8,000,000 »
65	Spese per la repressione del malandrinnaggio in Sicilia - Acquisto e mantenimento dei cavalli e di bardature - Fitto di locali . . .	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	176,327,880 »

	<i>Riporto</i> . . .	176,327,880 »
66	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; reparto a cavallo del Corpo speciale di polizia per la Capitale - Cavalli: sostituzione, mantenimento, servizio veterinario, ferratura - Bardature: sostituzione e riparazione	500,000 »
67	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità o lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per cause di servizio - Concorso nelle spese funerarie per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di questura e visite fiscali al personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	750,000 »
68	Contributo alle provincie per spese di accasermamento dei Reali carabinieri (Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1773) e degli agenti di pubblica sicurezza	15,000,000 »
69	Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali per l'accasermamento dei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (articoli 38 e 41 del Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949)	2,500,000 »
70	Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, arredamento degli Uffici dei Comandi di gruppo di legioni carabinieri Reali - Indennità d'alloggio ad ufficiali, sottufficiali ed appuntati, ammogliati dell'arma dei Reali carabinieri (art. 3 del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379).	33,500,000 »
71	Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi e munizioni sequestrate ai privati, distruzione di proiettili rinvenuti, nell'interesse dell'incolumità pubblica	40,000 »
72	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese e di lanterne, noleggio di gondole, acquisto e manutenzione di macchine e materiale tipografico per i Reali carabinieri.	150,000 »
73	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe.	1,500,000 »
74	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini	3,000,000 »
75	Compensi a persone estranee all'amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza. (Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1602)	350,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	233,617,880 »

	<i>Riporto</i> . . .	233,617,880 »
76	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti della forza pubblica e di altri corpi armati . . .	20,000,000 »
77	Spese per l'impiego della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizi di speciale importanza	7,000,000 »
78	Spese per i confinati di polizia — Contributo pel funzionamento dei servizi pubblici nelle isole Tremiti (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	6,000,000 »
79	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	100,000 »
80	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785) . . .	200,000 »
81	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza, da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	500,000 »
82	Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, nonchè di stazioni e posti fissi di frontiera — Competenze fisse e variabili agli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Indennità di frontiera e di missione a funzionari, impiegati, ufficiali ed agenti della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — Equipaggiamento — Casermaggio — Mezzi di trasporto — Acquisto e manutenzione di materiale vario — Fitto di locali — Spese varie per la sistemazione della vigilanza al confine	25,000,000 »
83	Spese per il servizio di investigazione politica	30,000,000 »
		322,417,880 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

84	Retribuzioni e indennità temporanea mensile a personale straordinario e avventizio compreso quello delle provincie redente (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966)	1,051,280 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,051,280 »

	<i>Riporto</i>	1,051,280 »
85	Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare e indennità temporanea mensile agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2044 (Spese fisse)	280,000 »
86	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo e a quello di altre amministrazioni collocato fuori ruolo in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre e 30 dicembre 1923, nn. 2395 e 3084, 7 maggio 1927, n. 694 e 23 ottobre 1927, n. 1966) (Spese fisse)	8,900,000 »
87	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo straordinario ai sottufficiali, guardie scelte e guardie (Spese fisse)	16,945,000 »
		27,176,280 »
	<i>Spese per l'Amministrazione civile.</i>	
88	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di lire 1,300,000, di cui alla convenzione 15 marzo 1925 approvata con Regio decreto 16 aprile 1925, n. 640, per la permuta del fabbricato ex-Ospedale San Luigi, con l'altro Curia Maxima, per la sede dell'Archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita) (Quinta delle 25 annualità)	80,015 »
89	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici (Spese fisse)	195,000 »
90	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	286,500 »
91	Assegnazioni vitalizie e indennità ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1, 2, 7 e 8; legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2; legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse)	159,000 »
92	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; articolo 7 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791 e 3 maggio 1920, n. 545; articolo 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220 e 22 giugno 1924, n. 1126; articolo 1 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 e Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, 9 luglio 1926, n. 1594, 20 febbraio 1927, n. 376 e 14 giugno 1928, n. 1582) (Spesa obbligatoria)	47,841,782 »
	<i>Da riportarsi</i>	48,562,297 »

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1929

	<i>Riporto</i>	48,562,297 »
93	Assegnazioni occorrenti per il pareggio dei bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 (Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, 22 aprile 1915, n. 543 e 23 ottobre 1925, n. 2043; articolo 5 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1502)	1,500,000 »
94	Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (ultimo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 gennaio 1915, n. 13, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476)	250,000 »
95	Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale ed ai comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci degli anni dal 1924 al 1929 per la parte delle spese obbligatorie (Regi decreti 9 novembre 1924, n. 1958 e 31 dicembre 1925, n. 2423) (Spesa ripartita - Ultima delle sei quote)	1,250,000 »
96	Contributi da corrispondersi ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (Regio decreto 16 aprile 1925, n. 667)	200,000 »
97	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	586,300 »
98	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e l'articolo 2 (comma 4) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 (Spesa obbligatoria)	39,500 »
99	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843) (Spesa obbligatoria)	2,790,055 »
100	Contributo annuo al Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonché di opere produttive occorrenti in dipendenza del continuo aumento della popolazione (articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370) Terza delle 25 annualità consolidate)	50,000,000 »
101	Contributo a favore dell'Istituto Romano di San Michele (Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1353)	180,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	105,358,152 »

	<i>Riporto . . .</i>	105,358,152 »
102	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi ai comuni nell'intento di sovvenzionare istituzioni di beneficenza, aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi a' sensi del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 600 (Spesa ripartita - Dodicesima delle venticinque annualità)	250,000 »
103	Rimborso alle istituzioni pubbliche che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno e nella zona delle operazioni belliche, le quali, a partire dall'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quello dell'anno 1915, della parziale o totale maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui gli Istituti stessi dispongono (Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301) (Spesa ripartita - Undecima delle dodici annualità)	150,000 »
104	Contributo a favore del comune di Napoli a sollievo delle spese per spedalità, previdenza ed assistenza pubblica (art. 6 del Regio decreto 25 ottobre 1924, n. 1757) (Spesa ripartita - Sesta delle dieci annualità)	2,000,000 »
		107,758,152 »
	<i>Spese per la sanità pubblica.</i>	
105	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle isole: a) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; b) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704 agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4º) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132 e al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria)	533,319 »
106	Sussidi ai comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, e per sussidi in capitale ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per facilitare l'esecuzione di opere igieniche e in sostituzione delle agevolanze consentite dagli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1911, n. 856, e dell'articolo 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132; nonchè per studi e provvedimenti aventi le predette finalità, comprese le spese per acquisto e messa in opera di trivelle o di altro materiale all'uopo occorrente (articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa ripartita - Sesta delle dieci annualità)	525,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,058,319 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,058,319 »
107	Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile.	60,000 »
108	Concorso dello Stato nei mutui contratti dai comuni e consorzi, per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143 e legge 21 giugno 1928, n. 582) (Spesa obbligatoria)	6,652,114 »
109	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di difesa sanitaria (Spesa ripartita - articolo 10 del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886 - Quinta delle dieci annualità - articolo 1 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2636 - Seconda delle cinquanta annualità)	1,050,000 »
110	Concorso nelle spese per l'acquisto del chinino e per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (articolo 1 del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1487) (Spesa ripartita - Quarta delle cinque annualità)	200,000 »
111	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 e l'articolo 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
112	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292). (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		9,065,433 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

113	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita - Nona delle trentacinque annualità)	71,612 »
-----	---	----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	158,176,620 >
Debito vitalizio	50,308,000 >
Spese per l'Amministrazione civile	54,449,368 >
Spese per la sanità pubblica	19,505,000 >
Spese per la sicurezza pubblica	322,417,880 >
Totale della categoria prima della parte ordinaria	604,856,868 >

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	27,176,280 >
Spese per l'Amministrazione civile	107,758,152 >
Spese per la sanità pubblica	9,065,433 >
Totale della categoria prima della parte straordinaria	143,999,865 >

CATEGORIA SECONDA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	71,612 »
Totale della parte straordinaria. . .	144,071,477 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	748,856,733 »
Categoria II. — Movimento di capitali.	71,612 »
Totale generale	748,928,345 »

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rota Francesco di procedere all'appello nominale.
ROTA FRANCESCO, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatore segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albicini, Arrivabene, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bellini, Bergamini, Berio, Berti, Biscaretti Guido, Bocconi, Bollati, Bongiovanni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianigà, Canèvari, Carletti, Casanuova, Casertano, Catellani, Celesia, Cian, Cimati, Cito Filomarino, Concini, Conti, Corbino, Cornaggia, Cossilla, Crispo Moncada.

De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Gherardesca, Della Torre, De Marinis, Di Bagno, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Ferrari, Ferraris Dante, Ferri. Gabbi, Gasparini, Gentile, Giordani, Gon-

zaga, Greppi, Guaccero, Guaccero Castelli, Guglielmi.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea Pietro, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Luiggi.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Morello, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Reggio, Renda, Ricci Federico, Rolandi-Ricci, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Serri-stori, Silj, Silvestri, Simonetta, Soderini, Solari, Spirito, Squitti, Strampelli, Suardo, Supino.

Tanari, Tassoni, Tomasi della Torretta, Tor-raca, Torre.

Valenzani, Valle, Valvassori-Peroni, Versari. Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità (N. 87):

Senatori votanti 143

Favorevoli 136

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'articolo 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'articolo 58 del Regio decreto-legge 4 mag-

gio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica (N. 75):

Senatori votanti	143
Favorevoli	133
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello (N. 119):

Senatori votanti	143
Favorevoli	134
Contrari	9

Il Senato approva.

Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo (N. 113):

Senatori votanti	143
Favorevoli	135
Contrari	8

Il Senato approva.

Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 114):

Senatori votanti	143
Favorevoli	137
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente la abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase

dal nemico o sgombrate a causa della guerra (N. 115):

Senatori votanti	143
Favorevoli	133
Contrari	10

Il Senato approva.

Disciplina della esposizione delle bandiere estere (N. 131):

Senatori votanti	143
Favorevoli	133
Contrari	10

Il Senato approva.

Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno (N. 132):

Senatori votanti	143
Favorevoli	133
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 125):

Senatori votanti	143
Favorevoli	130
Contrari	13

Il Senato approva.

Lunedì alle ore 15,30 riunione degli Uffici. Alle ore 16,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione alla marchesa Maria Giovanna Balbi, vedova del Maresciallo d'Italia, conte Luigi Cadorna, di uno speciale assegno vitalizio annuo, a titolo di riconoscenza nazionale (N. 108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 617, concernente il coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 618, concernente attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del compito di curare all'estero la conoscenza della attività scientifica e tecnica nazionale (N. 105);

Conversione in legge del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 650, riguardante la declassificazione della « Fossa Interna » di Milano dalle linee navigabili di 2ª classe (N. 91);

Disposizioni in ordine alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1929, n. 761, recante proroga del termine concesso al comune di Milano col Regio decreto-legge 8 novembre 1928, numero 2470, per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (N. 106);

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche agli italiani della Tunisia che compiono studi nel Regno (N. 129);

Esonero dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche a studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei territori già facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca di Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, Tolmino e nella Dalmazia (N. 130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche (N. 100).

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 157).

La seduta è tolta (ore 18,25).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Lunedì 17 giugno 1929

ALLE ORE 15 30

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante dispo-

sizioni per il trattamento del personale ferrotramviario esonerato senza diritto a pensione (N. 134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona (N. 135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate (N. 136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri (N. 137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio (N. 138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab (N. 139);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 591, recante agevolazioni per l'esecuzione d'impianti idroelettrici, connessi ad utilizzazioni irrigue (N. 140);

Provvedimenti per l'istruzione magistrale (N. 141);

Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni (N. 142);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola (N. 143);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale (N. 144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del Lavoro (N. 145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio

1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali (N. 146);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 (N. 147);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (N. 148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino (N. 149);

Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali (N. 150);

Provvedimenti per il risanamento igienico della zona Astagno in Ancona (N. 151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione (N. 152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna (N. 154);

Modificazione della legge 18 luglio 1925, n. 1243, riguardante la tombola nazionale pro Ospedale civile « Vito Fazzi » (N. 155);

Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma (N. 156);

Pensioni degli ex-operai addetti ai Magazzini generali di Trieste (N. 159);

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario, per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (N. 160);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, contenente norme per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero (N. 161);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etio-pico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 (N. 162);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione al Protocollo italo-cecoslovacco del 19 novembre 1928, addizionale alla Convenzione del 1° marzo 1924, alla sua volta addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921 (N. 163);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova (N. 164);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927 (N. 165);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, contenente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 877, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, concernente l'ordinamento del « Provveditorato al porto di Venezia » (N. 167);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati (N. 168);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762, riguardante modificazioni al Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (N. 169);

Sulla rappresenza della Camera dei

deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti (N. 170);

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa (N. 171);

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria (N. 172);

Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (Ferroviaria e Postelegrafica) (N. 173);

Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole Ferrovie di Abbazia (N. 174);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (N. 175);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui sti-

pulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle (N. 176);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione (N. 177);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX settembre, n. 89, denominato « Paolino » (N. 178);

Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo (N. 179);

Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca (N. 181).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.